



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class. fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019 – 61.20

Allegati:

M

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 6224]
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 6224] MELFI (PZ) Progetto di Impianto eolico denominato "Santa Irene" da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ), costituito da 7 aereogeneratori per una potenza complessiva pari a 39,2 MW

Procedura riferita all'art. 23 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Oceano Rinnovabili S.r.l

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

c.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

K

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
- Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla Provincia di Potenza
protocollo@pec.comunemelfi.it

Al Comune di Melfi (PZ)
protocollo@cert.ruparbasilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni



l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "*Ministero della Cultura*" e "*Ministero della Transizione ecologica*";

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che la Società Oceano Rinnovabili S.r.l., con nota del 12/07/2021, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 82544 del 28/07/2021, acquisita agli atti di questo ufficio con nota prot. n. 25999 del 29/07/2021, il MiTE ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 152/2006, al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA e la comunicazione di pubblicazione della documentazione ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del decreto di cui sopra;

CONSIDERATO che, con la medesima nota di cui sopra, l'Amministrazione competente ha comunicato di aver pubblicato la documentazione trasmessa dal proponente sull'apposita piattaforma *web* del MiTE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7928/11644> e che dalla data della suddetta comunicazione decorrevano i 60 giorni per poter presentare le osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 26256 del 30/07/2021, la Scrivente ha chiesto alle Soprintendenze territorialmente competenti e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di valutare, per gli aspetti di competenza, la completezza della documentazione di cui sopra;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 28829 del 27/08/2021, di riscontro alla nota prot. n. 26256 del 30/07/2021, la SABAP della Basilicata ha ritenuto necessario, per le valutazioni relative agli aspetti di propria competenza, acquisire la documentazione integrativa, specificandone i contenuti nella suddetta nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 30125 del 10/09/2021, il Comune di Melfi ha reso noto il referto di pubblicazione all'Albo Pretorio, decorrente a partire dal 02/08/2021 e sino al 31/08/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 31110 del 20/09/2021, tenuto conto di quanto richiesto dalla SABAP della Basilicata, questa Direzione generale ha comunicato al MiTE la necessità di acquisire integrazioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di poter elaborare le proprie valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 31288 del 21/09/2021, la società proponente ha chiesto al MiTE e a questo Ministero di poter applicare, nell'ambito dell'*iter* istruttorio, la procedura di impatto ambientale secondo quanto previsto dal più recente D.L. 77/2021 in ragione della abrogazione del Decreto Legge n. 92/2021 nonché della norma transitoria dallo stesso prevista;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 110883 del 14/10/2021, il MiTE ha chiesto alla società proponente, in seguito alla verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione, di integrare la documentazione trasmessa, segnalando altresì che questo Ministero aveva rappresentato le proprie esigenze documentali per la prima sezione procedimentale del Provvedimento unico in materia ambientale e che le stesse avrebbero dovuto essere trasmesse in un'unica soluzione, come espressamente previsto dall'art.24 del D.Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 40832 del 03/12/2021, la società proponente S.r.l., ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal MiTE con nota prot. n. 110883 del 14/10/2021, ovvero:

- Relazione di ottemperanza;
- Fotoinserimenti;
- Carta delle aree non idonee e relative distanze dei beni da wtg e opere di connessione;
- Attestati Usi Civici;



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Con la medesima nota la società proponente ha provveduto altresì a trasmettere il nuovo avviso al pubblico finalizzato a dare evidenza della documentazione integrativa predisposta, stante il contenuto significativo della stessa, così come richiesto dal MiTE, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 (nota prot. n. 110803 del 14/10/2021);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 41274 del 07/12/2021, questa Direzione generale ha chiesto alle competenti Soprintendenze e ai Servizi II e III afferenti a questa Direzione generale, di trasmettere i propri contributi istruttori alla luce di tutte le integrazioni documentali acquisite sino a tale data;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 44410-P del 13/04/2022, acquisita agli atti con nota prot. n. 14172 del 13/04/2022, esaminati gli elaborati del progetto in argomento, nonché tutte le integrazioni documentali, ha espresso il proprio «parere contrario alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando non compatibile con le esigenze di tutela e conservazione»;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6287 del 05/07/2021, la SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito del MiTE, e considerata l'estensione dell'Area Vasta d'Indagine (pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori ovvero 50 x 200 mt. = 10 km), in ragione della ubicazione del sito di intervento al confine con il territorio della Regione Puglia, interessando, più precisamente, il comune di Candela, Ascoli Satriano e Cerignola, ha comunicato di ravvisare «la sussistenza di criticità per quel che riguarda gli aerogeneratori M1, M2, M3» in quanto gli stessi compromettono le visuali del fiume Ofanto essendo collocati a 500 metri dal suo corso, oltre ad interagire negativamente con gli altri impianti indicati nell'Elaborato sullo studio degli impatti cumulativi;

CONSIDERATO che il Servizio III - *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* di questa Direzione generale, con nota prot. n. 16266 del 02/05/2022, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, rispettivamente della Basilicata, e di Barletta, Andria, Trani e Foggia, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa DG ABAP, con nota prot. n. 21314-I del 07/06/2022, concordando, per gli aspetti di competenza, con le valutazioni della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e del Servizio II e III di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza della Scrivente Direzione generale:**

PREMESSO che, in merito alle **caratteristiche del progetto** in esame, un impianto eolico costituito da sette aerogeneratori con caratteristiche dimensionali e prestazionali schematizzate come segue:

Potenza nominale aerogeneratore	5.6 MW
Diametro massimo rotore	150 m
Altezza totale	180 m
Area spazzata	17.460 m ²
Posizione rotore	sopravento
Rate rotor speed	10,75 rpm
Numero di pale	3



Piazzole aerogeneratori

Accanto a ogni torre è prevista la costruzione di una piazzola orizzontale a servizio degli aerogeneratori, e per la cui realizzazione sarà reimpiegato il materiale proveniente dalle attività di scavo, previa setacciatura; ciascun aerogeneratore dovrà essere dotato di un'area libera da ostacoli, di dimensioni complessive pari ad almeno a 40,50x61,00 mt. Un'ulteriore piazzola, di dimensioni pari a 80,00x19,00 m, attigua a quella sopra descritta, sarà funzionale, sebbene in forma temporanea, alle attività di stoccaggio delle pale.

Il montaggio del braccio della gru principale sarà effettuato tra la piazzola dove sarà ubicato l'aerogeneratore e parte della viabilità di invito alla medesima, mentre saranno realizzate 2 piccole aree ausiliarie di dimensioni approssimative 12m x 7m che ospiteranno le gru ausiliarie necessarie all'installazione del braccio della gru principale.

Cavidotti di collegamento

I cavidotti interrati trasporteranno l'energia elettrica da ciascun aerogeneratore alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SET) AT/MT per la successiva immissione in rete, percorrendo il medesimo tracciato della viabilità di servizio prevista per i lavori di costruzione e gestione dell'impianto eolico sottoposto a disamina, sfruttando, per quanto possibile, la viabilità pubblica.

L'energia prodotta dai singoli aerogeneratori del parco eolico verrà trasportata alla Stazione Utente 30/150 kV, con funzione di trasformazione ed immessa nella RTN.

I collegamenti tra il parco eolico e la Stazione Utente avverranno tramite linee in MT interrate, esercite a 30 kV, ubicate per lo più lungo la rete viaria da adeguare/realizzare *ex novo* come previsto dal progetto.

Gli aerogeneratori del campo saranno suddivisi in 2 circuiti (o sottocampi) così costituiti:

- Sottocampo 1: 5.6 x 4 = 22.4 MW (M7-M6, M6-M5, M5-M4, M4-SET)

- Sottocampo 2: 5.6 x 3 = 16.8 MW (M3-M2, M2-M1, M1-SET)

La rete a 30 kV, di lunghezza totale pari a circa 89.6 km, sarà realizzata per mezzo di cavi del tipo ARE4H5E - 18/30 kV o equivalenti con conduttore in alluminio.

Stazione utente

La soluzione di connessione prevede che l'impianto eolico sia collegato in antenna a 150 kV sull'eventuale ampliamento della SE di trasformazione a 380/150 kV denominata "Melfi".


CONSTATATO che l'intero impianto eolico ricade nel territorio di Melfi (PZ), nell'ambito di una fascia altimetrica compresa tra 150 e 250 m sul livello del mare, nell'area a nord della zona industriale di San Nicola di Melfi;

RILEVATO che, in base alle specifiche dettate dalle Linee Guida nazionali (D.M. 10.09.2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), gli impatti derivanti dall'inserimento dell'opera, nel suo complesso, vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico risulta essere pari a 10 chilometri;


CONSIDERATO che l'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, D.M. 10-09-2010, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i



caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'area di ubicazione del progetto in esame è interessata dalla presenza di Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 D. Lgs 42/2004, come nell'immagine sotto riportata meglio definiti.



Inquadramento impianto eolico su ortofoto (immagine estratta dall'elaborato della Società proponente, A.17.2_Studio di Impatto Ambientale. Sintesi non tecnica)



Individuazione delle interferenze con le aree EUAP e relative aree (immagine estratta dall'elaborato della Società proponente, R.01_Relazione di ottemperanza alla nota del Ministero della Cultura n. 30264 del 13/09/2021)



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, nell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono i seguenti:

1.1) Beni vincolati (con indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico):

- **Invaso del Rendina** (BP136_026), DM 21 settembre 1984: a circa 1,9 Km verso sud dall'aerogeneratore M7;
- **Zona del Centro abitato ed aree adiacenti sita nel Comune di Melfi** (BP136_015), DM 13 settembre 1967: a circa 8,5 km verso sud ovest da M7;

1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:

1.2.1) D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) "Laghi ed invasi artificiali":

- *"I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*;

A riguardo, si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (9 km):

- **Invaso del Rendina** (BP136_026), DM 21 settembre 1984: a circa 1,9 Km verso sud dall'aerogeneratore M7;

1.2.2) D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- **Fiume Ofanto** (BP142c_579), tutelato ope legis: a circa 100 m verso nord da M2 e circa 200 m verso nord da M1;
- **Fiumara Rendina o Fiumara di Venosa o Torrente Olivento** (BP142c_592) – tutelato ope legis: a circa 200 m verso est da M4 e M5 e circa 400 m verso est da M7;

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (9 km):

- **Vallone della Casella** (BP142c_620) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2944: a circa 1 Km verso ovest da M1;
- **Vallone di Catapane o Calatapane** (BP142c_621) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2493: a circa 400 m verso est dalla zona della sottostazione e circa 2,5 Km verso ovest da M1;
- **Vallone di Solorso** (BP142c_622) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2493: a circa 3 Km verso nord ovest dalla SSE;
- **Valle Cupa** (Fiumara di Rapacandida, Fiumara l'Arcidiaconata) o **Fiumara L'Arcidiaconale e Varco la Ciancola** (BP142c_610) – tutelato ope legis: a circa 4 Km verso sud da M7;
- **Vallone del Cerro inf. N.610** (BP142c_612) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2493: a circa 4 Km verso sud da M7;
- **Vallone di Macera inf. M.610** (BP142c_619) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2943: a circa 7 Km verso sud da M7;



*

- **Vallone La Melfia inf. n.610** (BP142c_615) e Vallone Finaita (BP142c_618) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2493: a circa 8 Km verso sud ovest da M7 e 6,5 Km verso sud dalla sottostazione;
- **Ruscello Carpellotto e Vallone Cupa** (BP142c_591) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2493: a circa 6 Km verso est da M5;
- **Vallone della Foresta o Fosso Cugnariello e Fontana dell’Arena inf. n.589** (BP142c_590) – Regio Decreto 20/05/1900 n°2493: a circa 8 Km verso est da M7;
- **Vallone Chiatraguarnieri o Vallone della Riseca** (BP142c_589) – Regio Decreto 20/05/1900 n. 2493: a circa 8 Km verso est da M7.

1.2.3) D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f) *“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”:*

Area vasta di analisi (9 Km):

- **Parco naturale Regionale del Vulture** (BP142f_013) - L.R. n. 28 del 20/11/2017: a circa 8 Km in direzione sud dalla Sottostazione e da M7;
- **La zona che comprende l’Invaso del Rendina**, situato a circa 3,5 Km da M7;
- **Parco naturale regionale Fiume Ofanto** (EUAP1195) in Puglia: a circa 1 Km da M2 e M3;

1.2.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:*

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (9 km):

- **Formazioni igrofile** (BP142g_008), nel comune di Melfi: a circa 250 m verso nord da M1 e M2, a circa 250 m verso est da M4, a circa 300 m verso est dalla Sottostazione e a circa 800 m verso est da M7;
- **Rimboscamenti con specie esotiche** (BP142g_009), nei comuni di Melfi e Rapolla: a circa 2 Km verso sud da M7;
- **Boschi di pini mediterranei** (BP142g_006), nel comune di Melfi: a circa 3 Km verso sud est dalla Sottostazione e circa 4 Km verso sud ovest da M7;

1.2.5) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) *“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”:*

Come corroborato dalla Certificazione di Usi Civici rilasciata dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata attesta che le particelle interessate dall’intervento sono estranee al demanio civico comunale.

1.2.6) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett l) *“I vulcani”*

*

- **Strato - vulcano del Vulture** (BP142l_001), a circa 8 Km verso sud dalla Sottostazione e circa 8,5 Km verso sud da M7;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI:

Nell'area vasta di analisi (10 Km) sono da attenzionare le seguenti **“zone di interesse archeologico”** (D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m)):

- **Chiesa Diruta** (BP142m_042), in Lavello - area tutelata per decreto: a circa 1 Km verso sud est da M5 e circa 1 Km verso nord est da M7;
- **Casalini** (BP142m_071), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 450 m verso ovest dall'area di ampliamento della Sottostazione e circa 5 Km verso sud ovest da M1;
- **Serra dei canonici** (BP142m_067), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 650 Km verso est dall'area di ampliamento della Sottostazione e circa 3,5 Km verso sud ovest da M1;
- **Rendina** (BP142m_065), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 950 m verso ovest da M7, a circa 1 Km verso sud ovest da M6 e a circa 5 Km verso est dalla Sottostazione;

Ricadono nell'area vasta di analisi (9 Km):

- **San Nicola** (BP142m_070), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 3 km verso ovest da M1 e circa 3 Km verso sud ovest dalla Sottostazione;
- **Cappuccini** (BP142m_068), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 9 Km verso sud ovest da M7;
- **Leonessa** (BP142m_063), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 4 Km verso nord ovest dalla Sottostazione e circa 8 Km verso ovest da M1;
- **Rendina Bacino** (BP142m_066), in Melfi - area tutelata per decreto: a circa 2 Km verso sud da M7;
- **San Felice** (BP142m_039), in Lavello - area tutelata per decreto: a circa 4 Km verso sud est da M5;
- **Cimitero** (BP142m_040), in Lavello - area tutelata per decreto: a circa 5 Km verso est da M4;
- **Gravetta** (BP142m_043), in Lavello - area tutelata per decreto: a circa 5 Km verso est da M4;
- **Carrozze e Gravetta** (BP142m_038 e 044) - area tutelata per decreto: a circa 5 Km verso est da M4;
- **Foragine** (BP142m_041), in Lavello - area tutelata per decreto: a circa 7 Km verso sud est da M5;
- **Finocchiaro** (BP142m_147), in Lavello - area tutelata per decreto: a circa 7 Km verso sud est da M7;
- **Albero in Piano** (BP142m_100), in Rapolla - area tutelata per decreto: a circa 6 Km verso sud da M7;
- **Toppo d'Aguzzo** (BP142m_101), in Rapolla - area tutelata per decreto: a circa 6 Km verso sud da M7;

RILEVATO che, per quel che concerne la ricognizione della presenza di tratturi nell'ambito dell'area vasta di analisi (9 Km) si è riscontrata l'interferenza diretta con i seguenti tratturi:

10



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

- **nr 001 -PZ Regio tratturello Foggia-Ortona-Lavello** (BPT142m_244) – tutelato per decreto: a circa 1 Km verso ovest da M6;
- **nr 002 -PZ Regio tratturello Melfi-Cerignola** (BPT142m_243) – tutelato per decreto: a circa 500 m verso ovest da M6;
- **nr 003 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta** (BPT142m_245) – tutelato per decreto: a circa 3 Km verso sud da M7;
- **nr 005 -PZ Regio tratturello Foggia-Ortona-Lavello** (BPT142m_230) – tutelato per decreto: a circa 1 Km verso sud est da M5;
- **nr 006 -PZ Regio tratturello Rendina-Canosa** (BPT142m_227) – tutelato per decreto: a circa 2 Km verso est da M7;
- **nr 007 -PZ Regio tratturello Lavello-Ascoli-Foggia** (BPT142m_228) – tutelato per decreto: a circa 4 Km verso ovest da M4;
- **nr 010 -PZ Regio tratturello Lampeggiano** (BPT142m_229) – tutelato per decreto: a circa 7 Km verso est da M4;
- **nr 012 - PZ Regio tratturello Lavello – Minervino** (BPT142m_426) – tutelato per decreto: a circa 2 Km verso est da M7;
- **nr 015 -PZ Regio tratturello di Tufarelle** (BPT142m_231) – tutelato per decreto: a circa 3 Km verso est da M7;
- **nr 016 -PZ Regio tratturello Vallecupa-Alvano** (BPT142m_226) – tutelato per decreto: a circa 3 Km verso est da M7;
- **nr 018 / 019 / 022 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta** (BPT142m_233 / 241 / 252) – tutelati per decreto: a circa 3 Km verso sud da M7;

RILEVATO CHE gli aerogeneratori sono posti su un crinale e pertanto risultano tutti ben visibili dai tratturi;

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessato dal seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013.

CONSIDERATO che, relativamente all'indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici, si evidenzia quanto segue:

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti aree di notevole interesse pubblico (art. 136):

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero:

- Melfi,
- Lavello,
- Rapolla,
- Venosa.

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (alberi monumentali) ricadenti nell'area vasta di analisi (9 Km):

- **Sequoia Gigante** (*Sequoiadendron giganteum* - Lindl - J. Buchholz): Melfi, a circa 7 Km verso sud da SSE;

*

▪ **Corbezzolo greco** (*Arbutus andrachne* L.): Melfi, a circa 7 Km verso sud da SSE;
Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (geositi) ricadenti nell'area vasta di analisi (9 Km):

- **Criptoduomo di Toppo San Paolo** (BP143geo_011), Criptoduomo fonolitico (*ad hauyna*) – prima fase del vulcanesimo del vulture, in Melfi: a circa 8,30 Km in direzione sud da SSE;

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (siti Rete Natura 2000) ricadenti nell'area vasta di analisi (9 Km):

- **Lago del Rendina - ZPS / ZSC (Codice IT9210201)** a meno di 1 Km verso sud da M7;
- **Valle Ofanto – Lago di Capaciotti – SIC (Codice SICIT9120011)**: in Puglia, a circa 1 Km da M1, M2 e M3;

ATTESO che, in ragione della segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice, si segnalano le seguenti zone da attenzionare come "aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici", ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, recante "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" del 2010:

- **Comprensorio Melfese**: l'aerogeneratore M7 e la SSE ricadono interamente nell'area del comprensorio;

Dette aree saranno oggetto di una ripermimetrazione, ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett m) del D. Lgs 42/2004. Alla luce delle conoscenze archeologiche aggiornate sul territorio e su rinnovate basi scientifiche, si sta procedendo all'individuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in attuazione dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

1.1) in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:

MELFI, si attenziona:

- **Masseria Parasacco** (BCM_229d e 226i), bene vincolato con DM del 30/10/1995: si segnalano distanze di 2,5 Km da M1, di circa 2 Km da M2, circa 1,3 Km da M3, circa 1 Km da M4, circa 2 Km da M5 e M6, circa 3 Km da M7;

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

- **Masseria Leonessa** (BCM_228d e 228i) - D.M. del 14/08/1993: a circa 8,5 Km in direzione sud ovest da M1;
- **Stazione ferroviaria e Casa cantoniera Leonessa** (BCM_535d) - D.S.R. n°69 del 19/09/2018: a circa 4,7 Km verso ovest dalla SSE;

*

- **Strada Ferrata Avellino – Rocchetta Sant’Antonio** (BCM_291d) - D.S.R. n°213 del 24/11/2016: a circa 8 Km in direzione sud ovest dalla SSE;
- **Castello Federico II** (BCM_226d), nel centro storico di Melfi - Decl. del 06/09/1973: a circa 9 Km in direzione sud ovest da M7 e circa 6,7 Km verso sud dalla SSE;
- **Mura Normanne** (BCM_232d) – D.M. del 26/05/1959: a circa 9 Km verso sud ovest da M7 e circa 6,5 Km verso sud dalla SSE;
- **Edificio in via Commenda di Malta** (BCM_227d) – D.D.R. n°77 del 18/10/2010: a circa 9 Km verso sud ovest da M7 e circa 6,5 Km verso sud dalla SSE;
- **Palazzo Aquilecchia** (BCM_230d e 230i) – D.M. del 25/03/1983 e D.M. del 16/04/194: a circa 9 Km verso sud ovest da M7 e circa 6,5 Km verso sud dalla SSE;
- **Palazzo Pastore con annesso giardino** (BCM231d) – D.M. del 30/03/1996: a circa 9 Km verso sud ovest da M7 e circa 6,5 Km verso sud dalla SSE;
- **Fermata Ferrovia e Casa cantoniera Stabile** (BCM_537d) – D.S.R. n°70 del 19/09/2018: a circa 6 Km in direzione ovest da M1;
- **Fermata ferroviaria e Casa cantoniera Vaccareccia** (BCM_536d) – D.S.R. n°71 del 19/09/2018: a circa 8,5 Km verso ovest da M1;

LAVELLO

Ricadono nell’area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

- **Masseria Marchesa** (BCM_147d) – D.M. del 19/11/1992: a circa 7 Km in direzione nord est da M4;
- **Masseria Finocchiaro** (BCM_144d) – D.M. del 19/11/1992: a circa 8 Km verso sud est da M7;
- **Masseria Bosco delle Rose** (BCM_143d e 143i) – D.M. del 21/08/1995: a circa 9 Km verso est da M7;

1.2) In merito ai beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 42/2004:

- comma 1: *“I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all’interno dei centri storici”* che cadano nell’area vasta di analisi, ovvero **Melfi, Lavello e Rapolla;**
- comma 4: lettera g: *“Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell’area vasta di analisi”*, ovvero nei comuni Melfi, Rapolla e Lavello.

Si rilevano le seguenti distanze minime dai centri abitati e dai centri storici:

MELFI:

- 9 Km in direzione sud ovest da M7 e circa 7 Km in direzione sud dalla sottostazione;

LAVELLO: circa 3,5 Km dal perimetro del centro urbano in direzione sud est da M5; si rileva che il centro storico di Lavello dista appena 4 Km da M4 / M5.

CONSIDERATO che, con riferimento ai BENI ARCHEOLOGICI, gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, sono state identificate le seguenti Aree:

In merito alle **Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 10 e 45)** gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:


- **Chiesa Diruta** (BCA_042d e 042i), in Lavello –D.M. 20/07/89: a circa 1 Km verso sud est da M5 e circa 1 Km verso nord est da M7;
- **Casalini** (BCA_071d), in Melfi –D.R. 03/02/2015: a circa 450 m verso ovest dall'area di ampliamento della Sottostazione e circa 5 Km verso sud ovest da M1;
- **Serra dei canonici** (BCA_067d), in Melfi –D.S.R. 15/05/2002: a circa 650 ; ilm verso est dall'area di ampliamento della Sottostazione e circa 3,5 Km verso sud ovest da M1;
- **Rendina** (BCA_065d), in Melfi –D.M. 19/10/1977: a circa 950 m verso ovest da M7, a circa 1 Km verso sud ovest da M6 e a circa 5 Km verso est dalla Sottostazione;
- **San Nicola** (BCA_070d), in Melfi –D.M. 14/11/2013: a circa 3 km verso ovest da M1 e circa 3 Km verso sud ovest dalla Sottostazione;
- **Cappuccini** (BCA_068d), in Melfi – D.M. 05/07/1951: a circa 9 Km verso sud ovest da M7;
- **Leonessa** (BCA_063d), in Melfi – D.M.01/10/1975: a circa 4 Km verso nord ovest dalla Sottostazione e circa 8 Km verso ovest da M1;
- **Località Torre Cisterna (BCA_153d)**, in Melfi – D.CO.RE.PA.CU n°58 del 16/11/2020: a circa 5,5 Km in direzione sud ovest dalla SSE;
- **Rendina Bacino** (BCA_066d), in Melfi – D.M. 23/10/1996: a circa 2 Km verso sud da M7;
- **San Felice** (BCA_039d), in Lavello –D.D.R. 23/08/2006 e D.M. 03/09/1995 (mod. P.S. 07/01/1977): a circa 4 Km verso sud est da M5;
- **Cimitero** (BCA_040d e 040i), in Lavello –P.S. 18/10/1986: a circa 5 Km verso est da M4;
- **Gravetta** (BCA_043d), in Lavello – D.M. 30/11/1983: a circa 5 Km verso est da M4;
- **Carrozze e Gravetta** (BCA_038d e BCA_044d e 044i) –D.M. 07/02/1980 e D.M. 18/06/1991: a circa 5 Km verso est da M4;
- **Foragine** (BCA_041d), in Lavello –D.S.R. 13/07/2004: a circa 7 Km verso sud est da M5;
- **Finocchiaro** (BCA_147d), in Lavello – D.D.R. 01/01/2014: a circa 7 Km verso sud est da M7;
- **Albero in Piano** (BCA_100d), in Rapolla – D.M. 25/09/1975: a circa 6 Km verso sud da M7;
- **Toppo d'Aguzzo** (BCA_101d), in Rapolla –D.M. 08/03/1974: a circa 6 Km verso sud da M7;
- **nr 001 -PZ Regio tratturello Foggia-Ortona-Lavello** (BCT_244) – D.M. 22/12/1983: a circa 1 Km verso ovest da M6;
- **nr 002 -PZ Regio tratturello Melfi-Cerignola** (BCT_243) – D.M. 22/12/1983: a circa 500 m verso ovest da M6;
- **nr 003 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta** (BCT_245) – D.M: 22/12/1983: a circa 3 Km verso sud da M7;
- **nr 005 -PZ Regio tratturello Foggia-Ortona-Lavello** (BCT_230) – D.M. 22/12/1983: a circa 1 Km verso sud est da M5;



A

- **nr 006 -PZ Regio tratturello Rendina-Canosa (BCT_227) – D.M: 22/12/1983: a circa 2 Km verso est da M7;**
- **nr 007 -PZ Regio tratturello Lavello-Ascoli-Foggia (BCT_228) – D.M: 22/12/1983: a circa 4 Km verso ovest da M4;**
- **nr 010 -PZ Regio tratturello Lampeggiano (BCT_229) – D.M: 22/12/1983: a circa 7 Km verso est da M4;**
- **nr 012 – PZ Regio tratturello Lavello – Minervino (BCT_426) – D.M: 22/12/1983: a circa 2 Km verso est da M7;**
- **nr 015 -PZ Regio tratturello di Tufarelle (BCT_231) – D.M: 22/12/1983: a circa 3 Km verso est da M7;**
- **nr 016 -PZ Regio tratturello Vallecupa-Alvano (BCT_226) – D.M: 22/12/1983: a circa 3 Km verso est da M7;**
- **nr 018 / 019 / 022 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta (BCT_233 / 241 / 252) – D.M: 22/12/1983: a circa 3 Km verso sud da M7.**

In merito alla presenza di **beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice); nell'area più prossima all'impianto in esame sono presenti 146 punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch.**



Carta dell'intervisibilità

(Elaborato redatto dalla Società proponente, A.19.4_ Carta delle aree non idonee)



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATI, in particolare, i seguenti IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI:

Beni paesaggistici

Valutata la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.) nonché la qualità architettonica (rilevata sulla base di talune carenze progettuali nell'ambito delle varie fasi di progettazione), dall'elaborato denominato "F0389-D-R01-A_Relazione di ottemperanza alla Nota MiC n.30264" si evince che:

1. **Invaso del Rendina** (BP136_026) e Zona del centro abitato e aree adiacenti del Comune di Melfi (BCP136_015): ricadono nell'area vasta di analisi, ma non nel buffer locale, pertanto le opere di progetto non interferiscono direttamente con le suddette aree di interesse pubblico. Dall'analisi condotta, si evince che l'Invaso del Rendina è a circa 2 Km da M7 e, come risultante dai fotoinserimenti prodotti (elaborato F0389-C-T06-A_A_19_6-Fotoinserimenti), da alcune zone ricomprese nel buffer – sorvolando su quelle depresse e di difficile accesso – sono visibili tutti e 7 gli aerogeneratori nella loro interezza;
2. **Fiume Ofanto** (B142c_579): gli aerogeneratori M1 ed M2 ricadono nel buffer di 500 m individuato dalla L.R. 54/15 (Allegato A) e non risulta rispettato il buffer di 150 m dalle sponde individuato dal PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale); si segnala che non sono stati prodotti fotoinserimenti dal bene in questione;
3. **Fiumara Rendina o Fiumara di Venosa o Torrente Olivento** (BP142c_592): gli aerogeneratori M4, M5 e M7 ricadono nel buffer di 500 m individuato dalla L.R. 54/15; il proponente evidenzia che *"Il tracciato del corso d'acqua attraversa zone a visibilità variabile, con alternanza di aree a maggiore visibilità ad aree con scarsa o nulla visibilità [...]";* tuttavia dal punto scelto per la ripresa fotografica sono visibili tutti e 7 gli aerogeneratori nella loro interezza;
4. **Vallone della Casella** (BP142c_620) e Vallone di Catapane o Calatapane (BP142c_621): i due corsi d'acqua sono interessati dall'attraversamento del cavidotto mediante staffaggio dello stesso a due ponti stradali esistenti;
5. Il **centro abitato di Lavello** ricade all'interno del buffer di 3 Km dagli aerogeneratori di M4 ed M5; il centro storico di Lavello ricade nel buffer di 5 Km dagli stessi aerogeneratori. Il proponente specifica che le elaborazioni condotte in GIS dai punti di maggiore interesse della città di Lavello e relative all'indice di visibilità, confermano un indice di visibilità compreso tra un valore nullo e un valore medio. Dal fotoinserimento prodotti si evince che sono visibili quasi tutti gli aerogeneratori nella loro interezza;
6. **Aree boscate**: il proponente specifica che non si rilevano interferenze dirette con le aree boscate presenti nell'areale analizzato e che l'impatto paesaggistico valutato è pari a 2 (impatto medio). Dall'analisi condotta emerge che l'area boscata Formazioni Igrofile, identificato con codice BP142g_008, nel comune di Melfi, ha distanza molto ridotte da alcuni aerogeneratori; l'impatto che ne consegue, dunque, almeno per dette aree non può essere considerato medio;
7. Il **Lago del Rendina, zona ZPS / ZSC** (Codice IT9210201): l'aerogeneratore M7 ricade nel buffer di 1 Km individuati dalla L.R. 54/2015; il proponente dichiara che l'indice di visibilità è pari a 2 (impatto medio);



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

8. Gli aerogeneratori M1, M2, M3 e M4 ricadono in aree con capacità di uso del suolo di classe I, definite non idonee dalla L.R. 54/15 per l'installazione di impianti eolici di grande generazione;
9. Gli aerogeneratori M5 ed M7 ricadono in aree con capacità di uso del suolo di classe III (con severe limitazioni d'uso);
10. Gli aerogeneratori M4, M5, M6 ed M7 ricadono in aree coltivate a vigneti DOC e DOCG (Aglanico del Vulture), non idonee per l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e solari di grandi dimensioni.

ATTESO che, per quel che concerne gli interventi collaterali rispetto a quello in esame, già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), si è riscontrata la presenza dei seguenti impianti eolici:

- in esercizio ricadenti nell'area vasta di analisi (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n. 23 nel comune di Melfi (n. 20 aerogeneratori). Potenza complessiva 60 MW;
- Parco eolico n°22 nel Comune di Melfi (n. 10 aerogeneratori). Potenza complessiva 18 MW;
- Parco eolico n°4 nel Comune di Melfi (n°14 aerogeneratori). Potenza complessiva 49 MW;
- Parco eolico n°39 nel Comune di Lavello (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;

- autorizzati ricadenti nell'area vasta di analisi (dal portale RSDI della Regione Basilicata):

- Parco eolico n°63 nel Comune di Melfi (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 24,26 MW;
- Parco eolico n°73 nel Comune di Melfi (n°8 aerogeneratori). Potenza complessiva 23,2 MW;
- Parco eolico n°55 nel Comune di Melfi (n°6 aerogeneratori). Potenza complessiva 19,8 MW;
- Parco eolico n°60 nel Comune di Melfi (n°10 aerogeneratori). Potenza complessiva 36,7 MW;
- Parco eolico n°70 nel Comune di Melfi (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 24,15 MW;
- Parco eolico n°50 nel Comune di Melfi (n°14 aerogeneratori), Potenza complessiva 48,3 MW.

Risultano in corso di autorizzazione n. 2 parchi eolici di grande generazione nel Comune di Melfi, n.1 parco eolico nel Comune di Lavello e n°1 parco eolico tra Rapolla e Venosa.

L'area vasta di analisi, inoltre, è caratterizzata da molti impianti di minieolico e fotovoltaico di piccola generazione in esercizio:

MELFI:

F.19 / P.639 – 638 – 840 – 828 – 831 – 837 – 828 – 829 – 832 – 830 – 838 - 839; F.18 / P.833 - 760; F.46 / P.252 - 253; F.47 / P.461; 463 – 465 – 469; F.45 / P.1050 - 1055 – 1064 – 1068 – 1145 – 1146 – 1152 – 1157; F.56 / P.57 - 71 – 69 – 89 – 91; F.66 / P. 77 – 78 – 82 – 86; F.64 / P.175; F.16 / P.415 - 462 – 463 – 464 – 465; F. 25 / P.206 – 205; F.26 / P.130 – 133; F.35 / P. 122; F.42 – P.336 – 340 – 362 – 372 - 365; F.43 / P.143; F.52 / P.171 – 190 – 192 – 185 – 189 – 197 – 187 – 193; F. 30 / P.223 – 207 – 222; F.59 / P.337 – 338; F.29 / P.426 – 427; F.22 / P.412 – 441 – 436 – 431 – 433 – 348 - 350; F.13 – P.334; F.7 / P.440 – 437 – 442; F.4 / P.927; F.2 / P.1122 – 1223 – 1133 – 1172 – 1179 – 1175 – 1176; F.1 / P.549; F.17 / P.784 – 774 – 785;

RAPOLLA:

F.11 / P.988; F.1 / P.119



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


LAVELLO:

F.50 / P.174; F.51 / P.155; F.52 / P.163; F.38 / P.284


In prossimità del parco eolico di progetto, infine, risultano presenti molti parchi fotovoltaici di grande generazione.

CONSIDERATO che la documentazione fotografica inerente ai più significativi fotoinserti prodotti dalla Società proponente (Cfr. Elaborato A.19.6_ *FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM*), di seguito riportata, consente una valutazione soltanto parziale dell'impatto visivo potenzialmente prodotto dai nuovi aerogeneratori, non essendo stata realizzata in condizioni di piena e chiara visibilità e non essendo stati inseriti i profili degli aerogeneratori, ma soltanto segni grafici indicanti la collocazione degli stessi:

PUNTO DI RIPRESA A1 - Area archeologica S. Felice	
Dati identificativi Punto di ripresa	
COMUNE:	Lavello
DESCRIZIONE:	Bene monumentale - Area archeologica (BP142m_039 - San Felice - Centro abitato di Lavello)
Coordinate WGS 84 U.T.M. 4:	563944 E; 4594262 N
WTG DI PROGETTO VISIBILI:	0 di 7 (gli aerogeneratori di progetto non sono visibili per ragioni legate all'orografia del terreno)
DISTANZA DI SCATTO:	4,0 km



Ante operam



Post operam



Post operam cumulativo

LEGENDA FOTOINSERIMENTI	
	Parco eolico di progetto
	Parco eolico con iter autorizzativo chiuso positivamente (Margherita s.r.l.)



Punto di ripresa A1



MINISTERO DELLA CULTURA
SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

PUNTO DI RIPRESA D1 - Masseria Bosco delle Rose	
Dati identificativi Punto di ripresa	
COMUNE:	Lavello
DESCRIZIONE:	Bene monumentale (BCM_143d_Masseria Bosco delle Rose)
ALTRI BENI PRESENTI NELL'AREA:	Beni paesaggistici (8P142c_589_Vallone Chiatraguarnieri, Vallone della Risecca) - Area archeologica (BCA_041d - Area archeologica Foragine)
Coordinate WGS 84/U.T.M.:	570653 E; 4544301 N
WPG DI PROGETTO VISIBILI:	0 di 7 (gli aerogeneratori di progetto non sono visibili per ragioni legate all'orografia del terreno)
DISTANZA DI SCATTO:	10,0 km



LEGENDA FOTOINSERIMENTI	
	Parco eolico di progetto
	Parco eolico con iter autorizzativo chiuso positivamente (Margherita s.r.l.)


Punto di ripresa D1




SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

PUNTO DI RIPRESA M1 - Masseria Finocchiaro	
Dati identificativi Punto di ripresa	
COMUNE:	Lavello
DESCRIZIONE:	Bene monumentale (BCM 144d - Masseria Finocchiaro)
ALTRI BENI PRESENTI NELL'AREA:	Area archeologica (BCA_149d - BCA_147d - Area archeologica Finocchiaro)
Coordinate WGS 84/U.T.M.:	568413 E; 4541966 N
WTG DI PROGETTO VISIBILI:	0 di 7 (gli aerogeneratori di progetto non sono visibili per ragioni legate all'orografia del terreno)
DISTANZA DI SCATTO:	9,9 km



Ante operam



Post operam



Post operam cumulativo

LEGENDA FOTOINSERIMENTI	
	Parco eolico di progetto
	Parco eolico con iter autorizzativo chiuso positivamente (Margherita s.r.l.)

Punto di ripresa M1



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f

PUNTO DI RIPRESA N1 - Masseria Marchesa	
Dati identificativi Punto di ripresa	
COMUNE:	Lavello
DESCRIZIONE:	Bene monumentale (BCM 147d - Masseria Marchesa)
ALTRI BENI PRESENTI NELL'AREA:	Tratturo (BCT_229 - nr 010 -PZ Regio tratturello Lampeggiano)
Coordinate WGS 84/U.T.M.:	570893 E; 4548286 N
WTG DI PROGETTO VISIBILI:	7 di 7
DISTANZA DI SCATTO:	9,8 km



Ante operam



Post operam



Post operam cumulativo

LEGENDA FOTOINSERIMENTI			
	Parco eolico di progetto		Parco eolico autorizzato (EogA_070)
	Parco eolico autorizzato (EogA_055)		Parco eolico autorizzato (EogA_073)
	Parco eolico autorizzato (EogA_060)		WTG con iter autorizzativo chiuso positivamente (Margherita s.r.l.)
	Parco eolico autorizzato (EogA_063)		

Punto di ripresa N1



CONSIDERATO che, in merito ai **beni architettonici**, da una accurata analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, nonché dalla verifica degli impatti cumulativi, si evince come l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti che sono da attenzionare in base quanto stabilito dalla L. R. n. 54 del 30 dicembre 2015, in particolare alle distanze minime (buffer) indicate nell'Allegato A di detta legge:

- **Masseria Parasacco** (Melfi): nell'elaborato integrativo F0389-D-R01-A-Relazione di ottemperanza alla nota del MiC n°30264 del 13/09/2021 si evidenzia una sola grande interferenza, registrando una distanza di circa 1 Km dall'aerogeneratore M4, ai sensi del PIEAR (Appendice A paragrafo 1.2.1). Dall'analisi condotta, invece, si evince che per tale bene non è rispettato il buffer di 3 Km delineato dalla L.R. 54/15: 2,5 Km da M1, circa 2 Km da M2, circa 1,3 Km da M3, circa 1 Km da M4, circa 2 Km da M5 e M6, circa 3 Km da M7;

CONSIDERATO inoltre che dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, è emerso quanto segue:

1. BCT_243 n°002 – PZ Regio Tratturello Melfi – Cerignola: solo i tratti di cavidotti intersecano il tracciato del tratturo; il proponente fornisce indicazioni sul tipo di risoluzione delle interferenze mediante esecuzione di TOC e chiarisce che i cavidotti non rientrano tra le opere oggetto di valutazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017. Si registrano, tuttavia, distanze molto ravvicinate all'aerogeneratore M6, il quale dista dall'asse viario 500 m;
2. BCT_244 n°001 – PZ Regio Tratturello Foggia – Ortona – Cerignola: solo i tratti di cavidotti intersecano il tracciato del tratturo; il proponente fornisce indicazioni sul tipo di risoluzione delle interferenze mediante esecuzione di TOC e chiarisce che i cavidotti non rientrano tra le opere oggetto di valutazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017; il tratturo dista circa 1 Km da M5 e M6;
3. Chiesa Diruta (Lavello - BCA_042i): il proponente sostiene che intercetta il buffer di 1 Km solo per la parte di cavidotto; dall'analisi condotta si registra una distanza di circa 1 Km da M5 e M7;
4. Rendina (Melfi - BCA_065d): rientrano nel buffer di 1 Km l'aerogeneratore M7 e le opere di connessione;
5. Serra dei Canonici (Melfi - BCA_067d): dista circa 650 m dalla SSE; il proponente asserisce che la sottostazione elettrica si configura come opera di interesse pubblico e come tale la sua realizzazione si rende necessaria; nell'area in cui è prevista la nuova sottostazione, inoltre, sono già presenti altre strutture di questo tipo, il cui impatto sul paesaggio e sui beni archeologici e monumentali è limitato in quanto hanno visibilità limitata e sono di esigua altezza;
6. Casalini (Melfi - BCA_071d): dista circa 450 m dalla SSE; il proponente ha espresso le stesse considerazioni fatte per l'area di Serra dei Canonici.



A riguardo si deve peraltro osservare che l'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire in un'area contraddistinta da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER, per lo più eolici, realizzati o autorizzati. Sicché, l'impianto in argomento si andrebbe ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia, il cui numero complessivo genera, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica.

Si ritiene doveroso ribadire, invece, che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto 'effetto selva' già sopra citato ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

RITENUTO che, come contenuto nella Sentenza TAR Molise n. 399/2013: «...l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».


Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento all'alto indice di significatività archeologica, posto in luce nei contributi istruttori redatti dagli Uffici di questo Ministero, la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato da una parte il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall'altra la necessità di preservare per quanto possibile i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nei rispettivi contributi istruttori, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro

imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di sette aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;



Mappa dell'intervisibilità teorica cumulativa
(Immagine estratta dall'Elaborato TAV A.19.1_Carta dell'intervisibilità)

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *“l'Italia del turismo e della cultura”*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
- come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale”**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e**

[Handwritten mark]

alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;

- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion *leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata nell'ambito di tutti gli ambiti del PPR come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di externalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo



puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;

- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);

- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

CONSIDERATO che, in materia di *“Tutela, governo ed uso del territorio”* la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”**;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di**

*

paesaggi in un alternarsi di tipologie di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- A trainare l’ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell’area vasta relativa all’intervento, ovvero nell’area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell’Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

✍

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”*, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell’Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un’estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l’Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili**;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l’impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall’installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia;



RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell’impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell’attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III di questa Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Oceano rinnovabili S.r.l. per la realizzazione di un **impianto eolico denominato Santa Irene da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ)**, costituito da **n.7 aereogeneratori per una potenza complessiva pari a 39,2 MW**.

Il Responsabile del procedimento

Arch. Serena Bisogno




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Federica Galloni



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it